

STATUTO

VADEMECUM SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ASCOLI PICENO AP VIA PIEMONTE
11

Numero REA: AP - 202426

Codice fiscale: 02267460448

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-07-2017 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" all'atto Repertorio n. 5415/4086

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Denominazione)

E' costituita, con sede nel Comune di Ascoli Piceno, la Società cooperativa denominata **"VADEMECUM Società Cooperativa sociale"** di tipo B.

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società a responsabilità limitata in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta) e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.

In particolare, la Cooperativa, conformemente all'art. 1 della legge 381/1991, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico mediante:

lo svolgimento di attività diverse, ovvero di servizi, commerciali, industriali ed agricole, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della legge 381/91.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142".
La cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi non soci.

Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parità di trattamento tra i soci cooperatori.

A maggior tutela degli interessi della base sociale la Cooperativa potrà assumere partecipazioni in enti cooperativi e altri organismi associativi che si propongono il rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario ed il miglioramento delle condizioni economiche e sociali dei lavoratori.

La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori.

Art. 4 (Oggetto sociale)

In relazione a quanto precedentemente esposto, la cooperativa ha come oggetto diretto, stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, in appalto e/o in convenzione, lo svolgimento delle seguenti attività dirette allo sviluppo, alla produzione e alla commercializzazione di servizi e prodotti innovativi ad alto valore tecnologico e precisamente:

- Ricerca applicata e sviluppo in ambito tecnologico e sociale in tutti i settori economici, ovvero anche e soprattutto in ambito di: attività sociale, inserimento lavorativo, turismo sociale responsabile, ingegneria meccanica, informatica, gestionale ed elettronica, impianti tecnologici, ambientali, agroindustriali, etc. anche mediante la realizzazione e gestione dei relativi laboratori di ricerca e sviluppo.

La società ha inoltre per oggetto:

- Lo svolgimento di attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e la diffusione dei risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie.

La Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, si prefigge di stimolare la creazione, la crescita intellettuale e commerciale e la cooperazione tra privati, imprese, enti universitari, centri di ricerca, enti pubblici ed enti locali.

In particolare la Cooperativa si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

- Consulenza per l'avvio di attività di impresa
- Consulenza per la ricerca, selezione e gestione del personale
- Consulenza per la creazione, gestione e sviluppo di consorzi e reti
- Ricerca e gestione partenariati europei
- Organizzazione e gestione di corsi di formazione professionale
- Consulenza per l'accesso a finanziamenti comunitari, nazionali, regionali, provinciali e privati

nell'ambito di azioni informative, formative e orientative, di internazionalizzazione e di progetti di ricerca, innovazione e sviluppo.

- Progettazione, gestione e rendicontazione di progetti finanziati con risorse pubbliche e/o private, di azioni informative, formative e orientative, di internazionalizzazione e di progetti di ricerca, innovazione e sviluppo.
- Consulenza progettazione e gestione di interventi di internazionalizzazione in paesi appartenenti all'Unione Europea e in paesi extracomunitari
- Organizzazione e promozione della partecipazione a convegni, seminari e manifestazioni fieristiche
- Servizi di consulenza per studi di fattibilità
- Attività di ricerca e sviluppo relativa a progetti ad alto contenuto tecnologico/innovativo
- Supporto all'innovazione di prodotto e di processo attraverso l'integrazione della ricerca e dello sviluppo di soluzioni informatiche ed elettroniche innovative
- Consulenza e progettazione in ambito elettronico ed informatico
- Servizi di assistenza e consulenza ad elevato contenuto tecnico e professionale per la realizzazione di commesse di ricerca applicata
- Consulenza nella redazione di brevetti.

Nel perseguire lo scopo sociale la società potrà:

- 1) Realizzare e gestire centri di ricerca e di incubazione di impresa, laboratori, impianti di sperimentazione e sviluppo, aree tecnologiche attrezzate anche con edifici civili ed industriali, ivi comprese localizzazioni residenziali e sociali per gli addetti, relative infrastrutture e servizi, anche tecnologicamente avanzati;
- 2) Svolgere attività anche remunerata e per conto terzi di studio, ricerca, sperimentazione, di servizio sviluppo e trasferimento tecnologico, acquisire ed utilizzare brevetti, anche con l'apporto di collaborazioni esterne;
- 3) Svolgere attività di diffusione delle conoscenze, di formazione di quadri scientifici e tecnici, di addestramento professionale;
- 4) Realizzare e gestire strutture e servizi per agevolare la penetrazione sui mercati delle produzioni delle imprese;
- 5) Svolgere attività di formazione professionale conformemente a quanto previsto dalla legge 381/1991.

La società cura la promozione dello sviluppo tecnologico in modo da favorire la competitività delle imprese facilitando la creazione di nuove imprese a tecnologia innovativa.

La società potrà:

- Svolgere attività di sviluppo e trasferimento tecnologico, ricerca e assistenza all'innovazione finalizzate alla qualificazione del sistema economico, assistere le imprese sui progetti innovativi relativi ai processi produttivi e ai prodotti anche attraverso istituti scientifici e società di consulenza specializzata;
- Attuare iniziative promozionali per lo sviluppo di attività tecnologicamente avanzate;
- Sviluppare funzioni di accompagnamento e di interfaccia fra la domanda delle imprese e l'offerta di servizi disponibili sul mercato;
- Realizzare servizi informativi (banche dati), di comunicazione e di altri servizi connessi per la diffusione delle conoscenze tecnologiche;
- Ricerare linee di finanziamento, agevolato e non, per i programmi di innovazione tecnologica rappresentate da leggi regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali;
- Mettere in atto attività di sostegno volte a favorire l'incontro tra il sistema delle imprese e il mondo universitario e della ricerca, per promuovere la diffusione dell'innovazione al servizio dell'economia;
- Fornire servizi di ricerca specifica interna, di normative e di documentazione attraverso un sistema di consultazione informatizzata su argomenti tecnici su argomenti tecnici e scientifici riguardanti i materiali, i processi e le tecnologie attinenti il campo di attività proprie della realtà industriale, anche in collaborazione con istituti e centri di ricerca.

La società promuove, favorisce e sostiene i processi di internazionalizzazione delle imprese. In particolare la società svolge attività di:

- Studio, promozione e realizzazione di progetti di accompagnamento delle imprese nei processi di approccio ai mercati esteri;
- Realizzazione di conferenze, seminari, convegni, incontri promozionali e culturali in tema di internazionalizzazione;
- Assunzione di ogni altra iniziativa necessaria e utile al conseguimento degli scopi di cui ai precedenti punti, anche con studi, ricerche, pubblicazione e congressi;
- Attrazione di unità di ricerca e di progettazione di imprese innovative high tech;
- Promozione della nascita di settori produttivi emergenti nell'high tech;
- Diffusione di conoscenza attraverso i centri di ricerca e le aziende tecnologiche partners in Italia ed all'estero, di progettazione e di laboratori insediati;
- Diffusione di conoscenza ponendosi come interfaccia tra università, centri di ricerca e imprese;

- Animazione tecnologica stimolando gli operatori economici a intraprendere attività innovative;
- Facilitatore tra mondo dell'impresa e possibili enti finanziatori;
- Catalizzatore di imprese italiane ed estere che desiderino fare dell'innovazione il perno del proprio successo;
- Impulso per la nascita di startup, mettendo in rete tutti gli attori che offrono servizi e opportunità in questo campo: amministrazioni pubbliche, centri di ricerca, università, incubatori, agenzie e centri per l'innovazione, associazioni di categoria, operatori del credito, enti di formazione;
- Creazione di un ambiente virtuale che semplifichi l'accesso ai servizi utili per la creazione d'impresa e che agevoli gli investimenti nelle startup innovative da parte di istituti bancari, business angels e venture capital;
- Promozione della crescita delle startup, attraverso strumenti innovativi e informazioni puntuali.
La società avrà inoltre per oggetto le seguenti attività:
- L'assistenza organizzativa e direzionale alla pubblica amministrazione nella programmazione, gestione e valutazione del sistema di servizi integrati territoriali
- L'ideazione di percorsi, modelli e dispositivi che consentano di sostenere processi di innovazione sociali utile a migliorare l'accessibilità, l'efficacia, la sostenibilità del welfare territoriale
- Il sostegno allo sviluppo di competenze e capacità istituzionali negli operatori della pubblica amministrazione, finalizzati a migliorare la governance, la programmazione e la gestione delle politiche di welfare territoriali
- La promozione dell'attivazione di reti territoriali multilivello e multistakeholder finalizzate a garantire una maggiore coesione e inclusività dei territori.
- La gestione di attività sociali a favore di soggetti portatori di interessi sociali ed economici anche svantaggiati che, per mezzo dello sviluppo ad alto valore tecnologico di prodotti e servizi innovativi, ne permettano la più ampia accessibilità economica ed al maggior numero di persone;
- Lo svolgimento di attività di turismo sociale responsabile (commerciali e di servizi) che consentano ai viaggiatori di entrare in contatto con altre comunità locali, volte a permettere ai detti viaggiatori di fruire dei prodotti e servizi delle comunità locali economicamente e socialmente svantaggiare ed a quest'ultime, in condizione economica e sociale svantaggiata, di utilizzare il turismo responsabile come risorsa di sviluppo accedendo al mercato a condizioni eque, ponendosi come traguardo esplicito quello

dell'accessibilità economica alla pratica turistica del maggior numero di persone; per un contenuto educativo, esperienziale, relazionale, solidale, sociale, fortemente caratterizzante.

In relazione ad entrambe le suddette attività e sempre nell'interesse dei soggetti portatori di interesse sociali e economici svantaggiati, la cooperativa potrà:

- Promuovere iniziative imprenditoriali, soprattutto se rivolte a giovani in cerca di prima occupazione, fasce sociali deboli oppure caratterizzate dall'uso di modelli organizzativi avanzati, nuove tecnologie, o che si inseriscono in aree di attività innovative;
- Promuovere specifiche iniziative volte all'inserimento sociale ed al lavoro di persone svantaggiate quali, ad esempio, ma non limitatamente, disabili, tossicodipendenti ed ex tossicodipendenti, carcerati ed ex carcerati, malati psichici, minori in situazioni di difficoltà, invalidi fisici, ecc.;
- Promuovere e gestire qualsiasi iniziativa a scopo ricreativo e sportivo;
- Gestire ristoranti di qualsiasi tipo, mense aziendali, interaziendali, scolastiche, in ospedali, case di cura, convitti, caserme, ecc.;
- Costituire e gestire centri di produzione e distribuzione di pasti e di prodotti della gastronomia in genere;
- Costituire e gestire centri per il confezionamento di pasti da asporto collocandoli in qualsiasi luogo, quali, ad esempio: scuole, ospedali, case di cura, convitti, università, caserme, in luoghi di lavoro e ovunque esistano comunità o aggregati di persone;
- Somministrare alimenti e bevande al pubblico nei self- service non classificabili nelle tipologie di mense sopra indicate, nei ristoranti, nei bar, negli spacci, nelle rosticcerie e in altre attività affini anche nel settore turistico-alberghiero;
- Fornire servizi per la somministrazione di pasti in occasione di banchetti, trattenimenti, pranzi, ecc.;
- Vendere a chiunque dei prodotti della cooperativa;
- Acquistare e vendere generi alimentari al minuto e all'ingrosso;
- Organizzare servizi sostitutivi di mensa e di ristorazione mediante l'emissione ed il collocamento presso terzi, dietro corrispettivo, di buoni pasto - cartacei, elettronici o in altra forma - e di altri titoli finalizzati alle predette prestazioni, da utilizzare presso mense aziendali, self-service, ristoranti e affini, esercizi pubblici in genere;
- Commercializzare buoni regalo e voucher sociali;
- Vendere e/o acquistare anche mediante protocolli

Internet e compravendita per corrispondenza;

- Porre in affidamento e/o assunzione in franchising di servizi di ristorazione e commerciali in genere;
- Vendere alimenti e bevande attraverso l'utilizzo di distributori automatici (vending);
- Effettuare ristorazione su mezzi di trasporto collettivi;
- Effettuare assunzione e gestione di servizi di custodia, di posteggio, di portierato e di altre mansioni inerenti alla gestione di stabili pubblici e privati;
- Effettuare assunzione ed esercizio di qualsiasi lavoro o servizio attinente alle pulizie e/o alla ristorazione a terra e a bordo di treni, aeromobili, navi, battelli e/o altri mezzi di trasporto di qualsiasi genere e tipo nonché presso stazioni ferroviarie, aeroporti e porti;
- Effettuare assunzione ed esecuzione, direttamente o in appalto, sia a favore di privati che di enti pubblici, di lavori di pulizia in genere;
- Effettuare organizzazione e gestione di servizi di reception, segreteria, call center, convegnistica, attività seminariali ed eventi in genere, book shop, biglietteria, sorveglianza, assistenza al pubblico, valorizzazione e promozione delle opere e pulizia ordinaria presso spazi espositivi pubblici e privati;
- Effettuare organizzazione, progettazione, coordinamento di gestione servizi presso case di riposo e domiciliare, istituti di assistenza pubblici e privati e servizi scolastici ausiliari presso istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado;
- Effettuare assunzione ed esecuzione di servizi di rifacimento stanze e letti;
- Effettuare assunzione ed esecuzione di servizi di lavaggio stoviglie e riassetto cucine presso enti pubblici e privati;
- Svolgere progettazione, gestione e controllo di contratti di servizi di facility management e global service, servizi di ottimizzazione gestione e acquisti diretti di beni e servizi per conto terzi, Ai sensi del presente statuto, come previsto dalla normativa UNI con facility management devono intendersi i servizi ausiliari integrati resi ad una organizzazione privata o pubblica; con global service deve intendersi la fornitura di un servizio completo di manutenzione e gestione in modo imprenditoriale e con responsabilità totale, anche legislativa, del risultato contrattuale, circa la disponibilità alla produzione e conservazione del bene oggetto del contratto;
- Realizzare attività di servizi nell'ambito del turismo responsabile quali l'ideazione, promozione, produzione, organizzazione, realizzazione, commercializzazione e gestione di strutture turistiche,

pacchetti turistici, viaggi e soggiorni a scopo culturale e turistico in Italia ed all'estero destinati a soggetti pubblici e privati;

- Collaborare con agenzie di viaggio e turismo per la realizzazione di pacchetti viaggio;
- Gestire agenzie di viaggio e turismo senza scopo di lucro previo rilascio delle prescritte autorizzazioni;
- Creare collegamenti con la rete di turismo responsabile nazionale ed internazionale;
- Aprire sportelli informativi rivolti alle comunità locali atte a favorire lo sviluppo del turismo responsabile;
- Realizzare i servizi rivolti ad istituti (scolastici, pubblici o privati) finalizzati alla sensibilizzazione, informazione e formazione nell'ambito turistico, ambientale, sociale e culturale;
- Produrre pubblicare guide, carte, opuscoli, materiale didattico e informativo, in proprio o in collaborazione con case editrici;
- Gestire qualsiasi altro mezzo di informazione (grafica, stampa, foto, spot e messaggi pubblicitari, cartellonistica ed insegne, ecc.) atto a favorire lo sviluppo e la conoscenza delle attività della cooperativa mediante l'utilizzo di nuove tecnologie e comunicazione telematica;
- Impiegare guide per un turismo responsabile;
- Vendere all'ingrosso e al dettaglio prodotti artigianali e alimentari di produzione propria o di terzi, nazionali o internazionali;
- Organizzare e sponsorizzare eventi o manifestazioni di grande richiamo religioso, sportivo, culturale, scientifico, artistico, naturalistico con particolare riferimento a convegni, congressi, conferenze, spettacoli, concerti, mostre, fiere e altre attività in Italia e all'estero;
- Svolgere attività di animazione e sensibilizzazione delle comunità locali, al fine di aumentare la consapevolezza e l'attenzione ai problemi legati ai temi del turismo, della cultura e del sociale;
- Gestire un servizio noleggio di mezzi di trasporto e trasporto persone conto terzi;
- La conduzione di aziende agricole nonché coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche;
- Lo svolgimento di ogni attività connessa alla coltivazione di fondi agricoli, compreso l'allevamento di animali;
- La commercializzazione, anche previa confezione e trasformazione, dei prodotti ottenuti dalle colture e dalle attività suddette, anche nei confronti di privati consumatori ed anche con la dotazione di apposite strutture e/o impianti sia mobili che immobili necessario utili allo

scopo;

- La gestione di servizi ristorativi e/o strutture agrituristiche svolte sia alla produzione che alla vendita di prodotti enogastronomici.

Le attività di cui sopra saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e privati.

La cooperativa potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attività disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo della Legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della Legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della Legge 3 gennaio 1992 n. 59.

Detta sezione di attività verrà attivata nei limiti e le modalità disposte dalla deliberazione del CICR in attuazione dell'articolo 11 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.

La società potrà per il raggiungimento degli scopi sociali:

- Compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico;

- Assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale;

- Concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere anche a favore di terzi;

- Aderire a gruppi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies c.c.;

Essa potrà, infine, richiedere ed utilizzare le provvidenze disposte dalla U.E., dallo Stato Italiano, dalle Regioni e dagli altri Enti Locali, nonché ricercare finanziamenti e contributi ad Enti ed Organismi pubblici e privati nazionali ed esteri.

Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi

professionali.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.

Potrà, infine, prestare fidejussioni ed altre garanzie reali e personali, anche a favore di terzi.

La Società non potrà esercitare nei confronti del pubblico, neanche in modo occasionale, i servizi di cui all'art. 1 comma 5 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.

La Società può svolgere la propria attività sia in Italia sia all'estero.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci ordinari)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale.

I soci ordinari si dividono nelle seguenti categorie:

a) soci lavoratori, che ricevono un compenso per l'attività svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli organi competenti;

b) soci volontari, che possono prestare attività in modo totalmente gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi dell'art. 2 della legge 381/91.

Il numero dei soci volontari non può superare i limiti stabiliti dalla legge.

c) soci lavoratori svantaggiati.

Sono considerati soci lavoratori svantaggiati le persone fisiche indicate nell'art. 4 della legge 381/91.

La condizione di persona svantaggiata deve risultare da documentazione proveniente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il diritto alla riservatezza.

E' consentita l'ammissione a soci di elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della società nei limiti della vigente normativa.

Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindicate.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci preesistenti.

Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio imprese identiche o affini a quella della cooperativa, svolgano un'attività effettivamente concorrente o in contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni imprenditoriali.

Art. 6 (Soci speciali)

L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una categoria speciale in ragione dell'interesse:

- a) alla loro formazione professionale;
- b) al loro inserimento nell'impresa.

Nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che debbano completare o integrare la loro formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

Nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, l'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.

La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce:

1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;

2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;

3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momento dell'ammissione.

Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto dall'articolo 17, anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti dall'articolo 2476 del codice civile.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dall'articolo 12.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo

di nascita;

b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;

c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o in contrasto con quella della cooperativa;

d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al limite minimo e massimo fissato dalla legge;

e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

f) la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 29 del presente statuto

L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui all'articolo 5 e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal medesimo art. 5, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche di quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2, del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la cooperativa di applicare le disposizioni in materia di società per azioni, gli amministratori devono convocare l'assemblea per la modificazione dello statuto.

In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea straordinaria abbia proceduto alla modificazione dello statuto.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli amministratori devono motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

" della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 19;

" della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;

c) a mettere a disposizione le loro capacità professionali e il loro lavoro in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci.

Art. 9 (Diritti dei soci)

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione.

Art. 10 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte;

Art. 11 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;

c) il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura - sia cessato per qualsiasi motivo;

d) in ogni altro caso in cui non intenda proseguire nell'attività cooperativa, con un preavviso pari almeno a quanto stabilito dal C.C.N.L. di riferimento; il mancato preavviso darà luogo ad una penale corrispondente alla retribuzione delle giornate di preavviso non effettuate.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società.

Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 29.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto

sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 12 (Esclusione)

L'esclusione sarà deliberata dal consiglio d'amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei Regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;
- che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- che si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Cooperativa;
- che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati dolosi;
- che abbia subito condanne che comportino l'interdizione anche temporanea, dai pubblici uffici;
- che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione del consiglio di amministrazione;
- che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi sociali;
- che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel contratto sociale;
- che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;
- che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;
- il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento;
- che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli, con comportamenti contrari o estranei all'interesse della cooperativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 29.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura degli Amministratori.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 17 e 20, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 (centoottanta) giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 17, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di (cinque) anni.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente versate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3 del codice civile.

Art. 15 (Termini di decadenza e limitazioni al rimborso)

I soci decaduti, receduti od esclusi o gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei 180 (centoottanta) giorni indicati nei precedenti articoli.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, si prescrivono a favore del fondo di riserva.

TITOLO IV

STRUMENTI FINANZIARI

Art. 16 (Strumenti finanziari)

Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di amministrazione, ad investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori qualificati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e dell'articolo 111-octies delle d.a.t.

In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa assemblea, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;

- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi ovvero di partecipazione agli utili;
- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al presente articolo ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in quanto compatibili con le successive disposizioni del presente statuto.

TITOLO IV BIS

RISTORNI

Articolo 17 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci ai fini di erogare loro un trattamento economico ulteriore rispetto alle retribuzioni contrattuali. L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore a 25 (venticinque) euro e non superiore ai limiti stabiliti dalla legge;
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16;
- c) dalla riserva legale formata con gli utili di cui all'articolo 20 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
- d) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate

dai soci ai sensi del precedente articolo 8;
e) dalla riserva straordinaria;
f) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

Articolo 19 (Caratteristiche delle quote)

Le quote potranno essere versate a rate e precisamente:

- a) almeno il 25% (venticinque per cento), all'atto della sottoscrizione;
- b) il restante nei termini da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione e comunque nel termine massimo di 12 (dodici) mesi dalla sottoscrizione.

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute.

Art. 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- c) ad eventuale rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;

e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente articolo 16 nei limiti previsti dall'art. 2514, lettera b) c.c..

f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi di cui alla lettera e) ed f) dell'art. 18.

In presenza di azioni emesse in favore di soci finanziatori, qualora deliberi la ripartizione dei ristorni ai soci cooperatori, l'assemblea che approva il bilancio deve deliberare la destinazione degli utili di cui alla precedente lettera f).

E' fatto divieto, alla società cooperativa di:

- a) distribuire utili e/o avanzi di gestione;
- b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.

TITOLO VI

ORGANI SOCIALI

Art. 21 (Assemblee)

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie, possono aver luogo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.

I soci decidono in assemblea sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dell'assemblea dei soci:

- 1) l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli utili;
- 2) la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- 3) la nomina dei sindaci e del presidente dell'organo di controllo ove obbligatorio per legge o l'assemblea lo ritenga opportuno;
- 4) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- 5) la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo paritetico;
- 6) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- 7) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Art. 22 (Modalità di convocazione)

La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata A.R., o comunicazione via fax o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 8 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere

fissata in un giorno diverso da quello della prima.
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto. L'Assemblea, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, delibera validamente, a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti e rappresentati, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento anticipato e sulla liquidazione della società per cui occorrerà, tanto in prima quanto in seconda convocazione, la presenza diretta o per delega di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto ed il voto favorevole di almeno i 3/5 (tre quinti) dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

Art. 24 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Art. 25 (Voto)

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione. Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente statuto.

Art. 26 (Presidenza dell'Assemblea)

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore unico o dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 27 (Amministrazione)

La cooperativa può essere amministrata, alternativamente, da

un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un minimo di due ad un massimo di nove membri, su decisione dei soci in sede di nomina.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, l'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci cooperatori. L'amministratore unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.

Gli amministratori restano in carica per il periodo determinato dai soci al momento della nomina, comunque non superiore a tre anni.

Gli amministratori possono essere rieletti.

La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice-Presidente.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione, deve essere spedita a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi, se nominati.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. In caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale, firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il rimborso, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e all'Organo di controllo sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate

Gli amministratori relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

L'amministratore unico ha la rappresentanza della cooperativa.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se nominati.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'Organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'Organo di controllo, l'Amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se nominato. In presenza di amministratori investiti di particolari cariche, la remunerazione degli stessi è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo, se nominato.

Art. 28 (Organo di controllo)

Ove si verificassero i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina dell'organo di controllo, composto da tre membri effettivi e due supplenti, oppure da un solo membro effettivo, eletti dall'assemblea.

L'assemblea nomina il presidente dell'organo stesso.

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione dell'organo, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci

l'accesso a informazioni riservate.

L'organo di controllo esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni dell'organo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni dell'organo di controllo devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

TITOLO VII

CONTROVERSIE

Art. 29 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la Cooperativa, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale e mutualistico, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, sarà devoluta alla decisione di un Collegio Arbitrale, composto da tre membri estranei alla Cooperativa, da nominarsi dal Presidente del Tribunale della sede sociale, il quale provvederà anche ad indicare il Presidente del Collegio.

La sede del Collegio Arbitrale sarà presso il domicilio del Presidente.

Il ricorso al Collegio Arbitrale deve avvenire, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla data di conoscenza del provvedimento o del fatto oggetto della controversia, fatti salvi i diversi termini stabiliti dal presente Statuto o dalla legge.

Gli arbitri decideranno, senza vincoli di forma, con lodo irrituale avente efficacia contrattuale per le parti, le quali si impegnano ora per allora ad attenersi alla decisione arbitrale, a considerarla per loro direttamente vincolante e a darvi immediata esecuzione.

Il lodo sarà pronunciato entro il termine di centoventi giorni dalla costituzione del Collegio, e secondo le modalità previste dall'art. 820 cod. proc. civ.

Il compenso degli arbitri e dei consulenti tecnici eventualmente nominati nonché le spese di procedura sono a carico della parte soccombente, salva diversa disposizione del lodo.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni dettate dal D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

TITOLO VIII

SCIoglimento - LIQUIDAZIONE E DISPOSIZIONI VARIE

Art. 30 (Scioglimento anticipato)

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.

Art. 31 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

L'eventuale residuo attivo di liquidazione è destinato, nell'ordine:

- a) al rimborso dei conferimenti effettuati;
- b) alla devoluzione ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o affini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'Art. 3, comma 190, della legge n. 662 del 23/12/1996, salva diversa destinazione imposta dalla legge;
- c) alla devoluzione al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'Art. 11 della legge n. 59 del 31/01/1992.

Art. 32 (Clausole mutualistiche)

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 2522 c.c., i Componenti, tutte persone fisiche, convengono di adottare per la qui costituita società le norme della Società a responsabilità limitata.

La Cooperativa è a mutualità prevalente e ad essa si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dalla legge per le società a responsabilità limitata, purché mantenga i requisiti di cui all'art. 2519 del codice civile.

In caso di perdita della qualifica di Cooperativa a mutualità prevalente si applica l'art. 2545 - octies del c.c..

1. E' fatto divieto alla Società di:

- a) distribuire dividendi in misura superiore a quella massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente, come da art. 2514 del cod. civ.;
- b) remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) distribuire le riserve fra i soci.

Firmato: CANTE MAURIZIO

Silvia Parlamenti Notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento

originale formato su supporto cartaceo, ai sensi dell'art.
23 commi 3,4 e 5 del D.Lgs. 82/2005, che si trasmette ad uso
Registro Imprese.
Imposta di bollo assolta per via telematica ai sensi del
decreto 22/02/2007 mediante M.U.I..